PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA - a.s. 2018/2019

(art. 3 D.P.R. n. 235/2007)

INTEGRAZIONE A.S. 2019/2020 -2020/2021 APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 05/06/2021 ANNO SCOLASTICO 2021/2022

TRA

| L'ISTITUTO PARITARIO IERVOLINO | ', con sede in Sarno | (SA), |
|--------------------------------|----------------------|-------|
|--------------------------------|----------------------|-------|

rappresentato dal DIRIGENTE SCOLASTICO

Ε

GLI STUDENTI MAGGIORENNI FREQUENTANTI LA CLASSE SEZ.

PREMESSO CHE:

- tra SCUOLA e FAMIGLIA vi è la necessità di instaurare una forte ALLEANZA EDUCATIVA in quanto ad esse è affidato il delicato compito di istruire e formare le giovani generazioni: tale alleanza non si esaurisce in una semplice collaborazione ma deve tradursi in una profonda CONDIVISIONE DEI VALORI posti alla base della CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA, primo tra tutti il RISPETTO DELLA PERSONA;
- l'art. 3 del D.P.R. n. 235/2007, che ha modificato l'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998, inserendo l'art.5-bis, dispone al comma 1: "... contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un <<Patto educativo di corresponsabilità>>, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie";
- pertanto, si rende indispensabile la stipula di un patto di corresponsabilità educativa con lo scopo di definire le RESPONSABILITA' che la SCUOLA e la FAMIGLIA assumono consapevolmente, ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali,

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 622 che stabilisce che: "... l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art. 1 che stabilisce che: "... dopo i 16 anni sussiste ancora l'obbligo formativo, come "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età";
- il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007;
- il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
- la Direttiva Ministeriale n. 16 del 05/02/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", che pone il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione e che prevede la possibilità per gli istituti scolastici di irrogare sanzioni disciplinari in caso di violazione di tale divieto;
- la Direttiva MIUR del 30/11/2007, la quale specifica che chiunque acquisisca e/o diffonda immagini con dati personali altrui senza la preventiva autorizzazione dell'interessato, è soggetto alle sanzioni amministrative dell'Autorità Garante della Privacy che vanno da un importo minimo di 3.000,00 euro

